



24.10.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 258/2012, presentata da Walter Fischer, cittadino tedesco, sulle emissioni di CO₂ degli impianti di incenerimento

1. Sintesi della petizione

Il firmatario evidenzia come in Germania tanti produttori di asfalto stanno passando dal gas naturale alla polvere di lignite. La conversione alla polvere di lignite è più economica, ma comporta un'emissione maggiore di CO₂. Per le emissioni nocive, ad esempio di zolfo e di NO_x, in Germania sono in vigore delle normative rigorose. La CO₂, però, non viene considerata una sostanza nociva. L'emissione di tale sostanza viene regolamentata esclusivamente a livello europeo (direttiva 2003/87/CE) e soltanto per gli impianti con una potenza superiore ai 20 megawatt. Il firmatario chiede che anche gli impianti con una potenza inferiore ai 20 megawatt siano sottoposti alla direttiva europea in materia di emissioni di CO₂. Egli ritiene che tale normativa debba essere immediatamente modificata a motivo degli insuccessi in materia di lotta contro il cambiamento climatico e la protezione dell'ambiente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 giugno 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 ottobre 2012

"È corretto affermare che gli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale inferiore a 20 megawatt non sono automaticamente inclusi nel sistema ETS dell'UE. Tuttavia, gli Stati membri hanno facoltà di includere tali impianti se lo desiderano.

Il sistema ETS dell'UE comprende attualmente circa 12 000 impianti alquanto eterogenei tra

loro, con emissioni annuali variabili comprese tra 10 000 tCO₂ (circa 5 000 impianti) e più di 5 000 000 tCO₂ (circa 900 impianti). Gli impianti di dimensioni ridotte e i grandi impianti contribuiscono in maniera disomogenea alle emissioni complessive disciplinate nell'ambito del sistema ETS dell'UE: il 7% degli impianti più grandi, ad esempio, rappresenta circa l'82% delle emissioni totali, mentre il 41% degli impianti di dimensioni ridotte costituisce solo lo 0,6% (cfr. relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente "Applicazione della direttiva sullo scambio di quote di emissione da parte degli stati membri dell'UE – anno di riferimento 2008", disponibile all'indirizzo http://www.eea.europa.eu/publications/technical_report_2008_13¹).

In base a tale scenario, i costi amministrativi per la partecipazione degli impianti fissi con meno di 20 000 tonnellate di emissioni di CO₂ all'anno al sistema ETS (ovvero i costi relativi a monitoraggio, segnalazione e verifica) appaiono elevati, mentre quelli per gli impianti di dimensioni ridotte (meno di 5 000 t/CO₂ all'anno) sono superiori a 1 EUR per tonnellata di CO₂ all'anno. Per tale ragione, il Consiglio e il Parlamento europeo, in qualità di legislatori europei, hanno stabilito durante il riesame della direttiva sullo scambio di quote di emissioni del 2008 di non abbassare la soglia di 20 megawatt relativa alla capacità di potenza termica nominale, nonché di consentire agli Stati membri l'esclusione dal sistema ETS degli impianti di dimensioni ridotte con meno di 25 000 tCO₂ all'anno, purché gli stessi Stati membri istituissero misure equivalenti atte ad assicurare il contributo agli obiettivi generali di riduzione delle emissioni dell'UE da parte di tali impianti.

Occorre ricordare che tutte le emissioni di CO₂ provenienti dagli impianti fissi del tipo menzionato nella petizione saranno contrastate, al fine di garantire il contributo di tali impianti all'obiettivo di riduzione delle emissioni totali dell'UE. Le emissioni di CO₂ non disciplinate dal sistema ETS dell'UE devono essere oggetto di misure nazionali adottabili dagli Stati membri al fine di rispettare gli obblighi assunti nell'ambito della decisione sulla condivisione degli sforzi, in base a cui la Germania si è impegnata a ridurre del 16% le proprie emissioni di gas a effetto serra, incluse le emissioni di CO₂, non provenienti dalle fonti previste nel sistema ETS dell'UE entro il 2005, come contributo all'obiettivo di riduzione delle emissioni totali dell'UE pari al 20%. Alla luce dei costi connessi al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni, gli Stati membri sono tuttavia liberi di scegliere i mezzi più efficaci e convenienti.

Conclusione

Si può pertanto affermare che, da un punto di vista europeo, il contributo alla riduzione delle emissioni totali di gas a effetto serra nell'UE, in linea con gli obiettivi di riduzione dell'UE, proviene da tutti gli impianti, inclusi quelli menzionati nella petizione."

¹ Sebbene tali dati descrivano la situazione nel 2008, non sussistono ragioni per sostenere una loro significativa variazione.